

Psicologi e Psicoterapeuti: differenze dal punto di vista legale

Se prima i confini erano sfumati, a seguito della riforma universitaria la branca della **psicologia** si è ulteriormente diramata provocando ancor più confusione riguardo le differenze fra le varie figure professionali connesse al titolo. Si tende, infatti, a confondere spesso lo **Psicoterapeuta** con lo **Psicologo**, ma vedremo che le differenze ci sono e come.

Per prima cosa a differenziare le due figure professionali è la legge stessa: a livello legale la professione di **Psicologo** (legge n.56 del 18 febbraio 1989) “..comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito **psicologico** rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Per esercitare la professione di **Psicologo** è necessario aver conseguito l’abilitazione in **Psicologia** mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale..”. La professione di **Psicoterapeuta** è invece subordinata “...ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in **psicologia** o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in **psicoterapia**, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.”

Di conseguenza per diventare **Psicoterapeuti** bisogna essere prima degli **Psicologi** e sarà necessario frequentare una scuola di specializzazione (della durata di almeno 4 anni) riconosciuta pienamente dallo stato. Unavolta ottenuta la specializzazione il soggetto potrà effettuare le attività relazionabili alla figura dello **Psicologo** (diagnosi, didattica, riabilitazione, sperimentazione) e dello **Psicoterapeuta** (psicoterapie di diversa matrice, con l’utilizzo di tecniche e procedure acquisite durante il corso di specializzazione).

Le due figure, infine, si distinguono ulteriormente dallo Psichiatra: infatti, lo Psichiatra non è uno **Psicologo**, ma un vero e proprio Medico specializzato in psichiatria. Quest’ultima figura però può essere paragonata allo **Psicoterapeuta** in quanto la specializzazione prevede corsi di **psicoterapia** ed anche dal punto di vista legale (nonostante i pareri dei professionisti non siano unanimi) vengono equiparati.

In parole povere, a differenziarli è l'approccio in quanto per lo **psicoterapeuta** considera la persona come elemento centrale del processo, mentre per lo Psichiatra è centrale il problema.

Relativamente alla figura dello **Psicologo**, a confondere le idee oggi interviene anche la figura del counsellor (il cui obiettivo è sostenere e sviluppare le potenzialità del cliente che richiede la consulenza), figura professionale che non è **specificamente regolamentata** dalla normativa italiana, né per quanto riguarda il percorso formativo necessario per diventare un counsellor, né per quanto riguarda la natura della propria attività professionale. Esiste una legge - la Legge 4/2013 - che disciplina le *"professioni non organizzate in ordini e collegi"*, ma **non esiste** (come per gli Psicologi) **una specifica legge per i counsellor**. Di fatto per la legge italiana non esiste la figura del counsellor, di conseguenza chiunque può definirsi un Counsellor in qualunque momento.

Secondo la **Legge 4/2013** che ha inteso disciplinare le 'professioni non organizzate in ordini o collegi' questa è la definizione di 'professioni non organizzate': "(...) si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, **con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi** o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, **delle professioni sanitarie** e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".

In Italia per diventare counsellor non sono indicati, da parte dello Stato, i requisiti minimi necessari per esercitarla. Non esiste alcuna normativa di riferimento, né un percorso formativo obbligatorio, né l'obbligo di iscrizione a un qualche albo professionale.

Il counsellor si muove perciò in ambiti propri dello psicologo e dello psicoterapeuta senza però aver conseguito nessuna delle qualifiche che, per legge, risultano necessarie per operare nel settore della salute (ha il diploma di scuola superiore o una laurea in materie non attinenti con la sfera e le professioni psicosociali).